



COMUNE DI VILLAURBANA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

UFFICIO SERVIZI AMMINISTRATIVI

Via Roma, n. 24 - C.A.P. 09080

Tel. 0783/44104 - 44636

C.F. - P.IVA 00071740955 e-mail: info@comune.villaurbana.or.it

Allegato alla determinazione n° 271 del 31/08/2022

BANDO PUBBLICO APERTO

PER L' ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AGLI INQUILINI MOROSI
INCOLPEVOLI

di cui al D.L. n. 102/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 124/2013.

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi

RENDE NOTO

Che sono aperti i termini, sulla base delle ultime direttive regionali approvate con D.G.R. n. 11/21 del 24.03.2021 e con Determinazione del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale n° 0000129 prot. 0003715 del 28.01.2022, per l'attribuzione dei contributi di cui al Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli.

Articolo 1 – DESTINATARI DEI CONTRIBUTI E DEFINIZIONE DI MOROSITÀ INCOLPEVOLE

I destinatari dei contributi sono i cittadini residenti a Villaurbana titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo che si trovino nella condizione di morosità per cause non imputabili alla propria volontà (morosità incolpevole).

Per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione in ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, valutata come descritto al successivo art. 2. La causa della morosità incolpevole deve essere sopravvenuta e quindi successiva rispetto alla data di stipulazione del contratto di locazione. La perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare deve essere dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento non dovuto a giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
- cessazioni o consistente riduzione di attività libero-professionali o di imprese registrate, derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Articolo 2 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA CONSISTENTE RIDUZIONE DELLA CAPACITÀ REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE

La "consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare" si verifica quando si registra una riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale, e si valuta raffrontando il reddito attestato e riferito all'ultimo periodo reddituale, con il reddito attestato e riferito al periodo precedente al verificarsi della riduzione stessa. Il reddito al quale riferirsi è il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE.

Nel caso in cui non sia possibile raffrontare i redditi ISE, per mancanza delle attestazioni ISEE, le variazioni potranno essere verificate raffrontando i redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi di riferimento su indicati.

In assenza di una certificazione reddituale annuale, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente si intende sussistente qualora il reddito imponibile indicato nell'ultima busta paga

risulti inferiore di almeno il 30% del reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti all'evento che ha determinato la morosità.

Per il lavoratore autonomo, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente qualora il reddito imponibile autocertificato nel periodo che intercorre tra l'evento che ha determinato la morosità e la data di presentazione della domanda risulti inferiore di almeno il 30% rispetto al reddito imponibile fiscalmente dichiarato nell'anno precedente computato per il medesimo periodo di tempo.

La "consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare", di cui al comma 1 dell'art. 2 del DM 30/03/2016, può essere anche determinata dalla necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali dovute a malattia grave o infortunio di un componente del nucleo familiare. Le spese mediche e assistenziali possono essere autocertificate e possono essere relative anche alla annualità precedente. Esse devono incidere per almeno il 30% sull'ultimo reddito ISE attestato.

In merito al requisito di ammissibilità di cui al successivo art. 3 lettera b) punto 2.a) il Comune effettuerà idonee verifiche circa quanto autocertificato dal richiedente in relazione alla "perdita del proprio reddito ai fini IRPEF superiore al 30% nel periodo marzo – maggio 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e di non avere sufficienti liquidità per il pagamento del canone di locazione e/o agli oneri accessori".

Articolo 3 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ⁹

Il Comune determina l'ammissibilità delle domande, presentate dagli inquilini morosi incolpevoli:

- a) Accertando le condizioni di morosità incolpevole ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2;
- b) verificando che il richiedente, al momento della presentazione della domanda:
 1. abbia un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00;
 2. sia destinatario di un atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida e, per i soli casi di cui alle lettere a) e b) di cui al successivo art. 4 (Contributi concedibili), sia intervenuta la convalida dello sfratto con fissazione della data per rilascio dell'alloggio;
 3. sia titolare di un contratto di locazione di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato e risieda nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno. Sono esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9;
 4. abbia cittadinanza italiana, di un Paese dell'UE, ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'UE, possieda un regolare titolo di soggiorno.
- c) verificando che il richiedente, così come ciascun componente del nucleo familiare, non sia titolare di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione nella Provincia di residenza su altro immobile fruibile e adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare;
- d) verificando che il richiedente non sia un inquilino di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.

Articolo 4 – CONTRIBUTI CONCEDIBILI

E' concesso un contributo fino a euro 12.000,00, secondo le seguenti destinazioni:

- a) fino a un massimo di 8.000,00 euro, a sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, con contestuale rinuncia da parte del proprietario all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile ;
Qualora il periodo residuo del contratto in essere sia inferiore ad anni due (con riferimento alla data dell'atto di intimazione di sfratto), il contributo potrà essere concesso esclusivamente a valere su risorse regionali;
- b) fino a un massimo di 6.000,00 euro, a ristorare i canoni corrispondenti alle mensilità di differimento, qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario all'inquilino moroso incolpevole per trovare un'adeguata soluzione abitativa;

c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale, pari ad un massimo di due mensilità del canone di locazione, per stipulare un nuovo contratto di locazione ;

d) ad assicurare il versamento di un numero di mensilità, per un massimo di 12 mesi, relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato, fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di euro 12.000,00. Nei comuni ove non siano definiti gli accordi di cui all'art. 2, comma 3 della L. 431/1998, trova applicazione quanto disposto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 14 luglio 2004, pubblicato sulla GU 12711/2004, n. 266.

Il contributo concesso per le finalità di cui alla lettera a) non è cumulabile con i contributi concessi per le finalità di cui alle lettere b), c) e d).

I contributi concessi per le finalità di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto, che non può essere stipulato con il precedente locatore o per lo stesso immobile.

L'ammontare della morosità riconoscibile per la fattispecie a) è quello che risulta dall'atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida o da altro atto giudiziario, fatto salvo il limite del contributo massimo concedibile.

Ai fini del calcolo del contributo per la casistica di cui alla lettera b), occorre moltiplicare il canone mensile per il numero di mesi successivi a quello del provvedimento esecutivo di sfratto, oggetto di differimento, sino al valore massimo di Euro 6.000,00. Il Comune può erogare il contributo al termine di ciascun mese di differimento.

In ogni caso i contributi saranno erogati direttamente al proprietario dell'alloggio.

Il Comune prima dell'erogazione del contributo:

- verifica che persistano le condizioni di fatto e di diritto per cui il contributo è stato richiesto;
- rende edotto il locatore dell'obbligo di restituire al Comune le somme ricevute a titolo di anticipazione, qualora in futuro vengano meno le condizioni di fatto e di diritto per le quali è stato riconosciuto il contributo.

A titolo meramente esemplificativo: qualora il locatore abbia ricevuto il canone relativo a dodici mensilità per le finalità di cui alla lettera d) dell'art. 4 e l'inquilino abbandoni l'alloggio dopo soli quattro mesi; in questo caso il locatore dovrà restituire al Comune la somma relativa a otto mensilità di canone.

Articolo 5 – GRADUAZIONE PROGRAMMATA DELL'INTERVENTO DELLA FORZA PUBBLICA

Il Comune adotta le misure necessarie per comunicare alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo, l'elenco dei soggetti richiedenti che abbiano i requisiti per l'accesso al contributo, per una eventuale graduazione programmata dell'intervento della forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di sfratto .

Articolo 6 – TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DETERMINAZIONE E COMUNICAZIONE ALLA REGIONE DEL FABBISOGNO COMUNALE

Le domande, debitamente sottoscritte dovranno essere compilate esclusivamente utilizzando il modulo, **Allegato 1**) al presente Bando e corredate di una copia di idoneo documento di identità, nonché della documentazione da allegare prevista dal presente Bando, e consegnate all' Ufficio protocollo del Comune di Villaurbana , sito in Via Roma n. 24 , Cap. 09080 o inviate via PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.villaurbana.or.it oppure a mezzo del servizio postale mediante raccomandata A.R. .

Per informazioni rivolgersi all' Ufficio Servizi Amministrativi e all'Ufficio di Servizio Sociale .

Il Comune procede ad istruire le istanze e , verificata l'ammissibilità delle domande ai sensi del precedente art. 3 del presente bando e l'ammontare del contributo, trasmette il fabbisogno comunale (Modello A) alla Regione Sardegna.

I cittadini possono presentare istanza al Comune in ogni momento dell'anno. Il Comune può trasmettere la richiesta del finanziamento alla Regione Sardegna in qualunque momento, avendo il Bando validità dalla sua pubblicazione alle annualità successive, fatte salve eventuali modifiche allo stesso. Al fine della predisposizione della graduatoria regionale, la

dordma sarà riferita al mese (con riferimento all'ultimo giorno del mese) in cui essa è stata trasmessa alla Regione completa di tutte le informazioni richieste.

I dati raccolti saranno utilizzati esclusivamente per i fini e le procedure relative alla pratica presentata.

Articolo 7 – RIPARTIZIONE DELLE RISORSE A FAVORE DEI COMUNI

Sulla base delle istanze presentate dai Comuni, l'amministrazione regionale, per ciascun mese, predisporrà una graduatoria degli aventi diritto secondo il seguente ordine di precedenza:

1. presenza nel nucleo familiare di almeno un componente che sia: ultrasettantenne, ovvero minore, ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%, ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale;
2. eventuale data per il rilascio dell'alloggio fissata nell'ordinanza di convalida dello sfratto;
3. data dell'atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
4. alloggio sito in un Comune ad Alta Tensione Abitativa (ATA) di cui all'art. 4, lett. a) del Bando Regionale Permanente per l'assegnazione dei contributi agli inquilini morosi incolpevoli;
5. data di presentazione della domanda al Comune.

Nel caso in cui alcune richieste già inserite in graduatoria non possano essere soddisfatte per carenza di risorse finanziarie la Regione trasferirà al Comune le risorse necessarie non appena queste saranno disponibili (con precedenza rispetto alle domande inserite nelle graduatorie dei mesi successivi).

Ogni graduatoria mensile resta valida per i successivi 12 mesi dalla data dell'approvazione definitiva da parte della Regione. Pertanto, qualora per motivi di carenza di finanziamento vi fossero istanze che non sono state soddisfatte entro il corso di validità della graduatoria, esse dovranno essere ripresentate ex novo.

La Regione Sardegna, al fine dell'ottimale utilizzo delle risorse stanziate in bilancio, potrà predisporre, mese di dicembre, una graduatoria parziale con conseguente liquidazione delle risorse a favore delle domande pervenute anche prima del termine del mese. Eventuali istanze pervenute successivamente e, comunque, entro il 31 dicembre, potranno formare oggetto di una seconda graduatoria ed essere evase successivamente.

Qualora i Comuni stanzino risorse proprie, sono tenuti a comunicarne l'ammontare contestualmente alla comunicazione del fabbisogno. La Regione erogherà le risorse finanziarie a favore dei Comuni al netto del cofinanziamento comunale e di eventuali economie.

Articolo 8 – COMUNI AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO

Possono presentare istanza di finanziamento a favore degli inquilini morosi incolpevoli:

- a) i Comuni ad Alta Tensione Abitativa (ATA) (denominati Comuni prioritari);
- b) gli altri Comuni che rilevano casi di procedure di sfratto per morosità incolpevole (denominati Comuni non prioritari). I Comuni non prioritari potranno essere finanziati con risorse statali solo nel caso in cui la loro ammissibilità sia espressamente dichiarata nei decreti Ministeriali.

Articolo 9 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. copia del contratto di locazione in essere, nel caso delle fattispecie a) e b) dell'art. 4 del presente bando;
2. copia dell'atto di intimazione di sfratto per morosità, con citazione per la convalida;
3. copia del provvedimento di rilascio dell'immobile, nel caso delle fattispecie a) e b) dell'art. 4 del presente bando;
4. dichiarazione di rinuncia (Allegato 1 al presente bando), da parte del proprietario dell'alloggio, all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile (solo nel caso della fattispecie a) dell'art. 4) del presente bando). Tale dichiarazione dovrà essere subordinata all'ottenimento del finanziamento regionale;
5. dichiarazione di consenso (Allegato 2 al presente bando), da parte del proprietario dell'alloggio, al differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario all'inquilino moroso incolpevole per trovare un'adeguata soluzione abitativa (solo nel caso della fattispecie b) dell'art. 4 del presente bando). Tale dichiarazione dovrà essere subordinata all'ottenimento del finanziamento regionale;

6. dichiarazione sottoscritta dal proprietario dell'alloggio e dal richiedente (Allegato 3 al presente bando) di impegno alla sottoscrizione di un nuovo contratto (fattispecie c) dell'art. 4 del presente bando), eventualmente a canone concordato (solo nel caso della fattispecie d) dell'art. 4 del presente bando) . Tale dichiarazione dovrà essere subordinata all'ottenimento del finanziamento regionale.
7. copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità, e del codice fiscale;
8. copia regolare titolo di soggiorno (per i cittadini non appartenenti all'U.E.);
9. copia certificazione di reddito I.S.E. non superiore a Euro 35.000,00 o di reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore I.S.E.E. non superiore a Euro 26.000,00 ;
10. dichiarazione della cessazione o consistente riduzione di attività libero –professionali o di imprese registrate , derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
11. documentazione attestante la perdita del lavoro con indicazione della data del licenziamento non dovuto a giusta causa o giustificato motivo soggettivo o accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro o documentazione attestante la decorrenza della cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
12. attestazione del mancato rinnovo dei contratti a termine o di lavoro atipici;
13. certificazioni delle autorità che dichiarano malattia grave , infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali , con eventuale breve relazione illustrativa per la necessaria valutazione. Le spese mediche e assistenziali possono essere autocertificate e possono essere relative anche alla annualità precedente. (devono incidere per almeno il 30% sull'ultimo reddito ISE attestato);
14. eventuale copia del certificato di invalidità di un "componente il nucleo familiare che attesti almeno il 74% di invalidità (il nucleo familiare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente al momento dell'atto di intimazione di sfratto per morosità);
15. eventuale documentazione che attesti che almeno un componente il nucleo familiare sia in carico ai servizi sociali o alle competenti Aziende Sanitarie Locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale (il nucleo familiare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente al momento dell'atto di intimazione di sfratto per morosità);
16. reddito attestato e riferito all'ultimo periodo reddituale, con il reddito attestato e riferito al periodo precedente al verificarsi della riduzione di almeno il 30% della capacità reddituale del nucleo familiare. Il reddito al quale riferirsi è il reddito ISE indicato nell'attestazione ISEE.
17. nel caso in cui non sia possibile raffrontare il reddito ISE, per mancanza delle attestazioni ISEE, le variazioni potranno essere verificate presentando i redditi fiscalmente dichiarati nei medesimi periodi di riferimento su indicati;
18. in assenza di una certificazione reddituale annuale, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo del lavoratore dipendente sussiste qualora il reddito imponibile indicato nell'ultima busta paga (da allegare) risulti inferiore di almeno il 30% rispetto al reddito imponibile medio delle tre buste paga precedenti (da allegare) all'evento che ha determinato la morosità ;
19. per il lavoratore autonomo, la consistente riduzione della capacità reddituale o del reddito complessivo si intende sussistente qualora il reddito imponibile autocertificato (da allegare) nel periodo che intercorre tra l'evento che ha determinato la morosità e la data di presentazione della domanda risulti inferiore di almeno il 30% rispetto al reddito imponibile fiscalmente dichiarato nell'anno precedente (da allegare) computato per il medesimo periodo di tempo;
20. nel caso in cui la consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare, di cui al comma 1 dell'art. 2 del DM 30/03/2016, può essere anche determinata dalla necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali dovute a malattia grave o infortunio di un componente del nucleo familiare. Le spese mediche e assistenziali possono essere autocertificate e possono essere relative anche alla annualità precedente. Esse devono incidere per almeno il 30% sull'ultimo reddito ISE attestato;
21. copia della ricevuta di versamento dell'imposta annuale di registrazione, in corso di validità, del contratto di locazione;

Articolo 10 – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Le domande saranno escluse per:

- mancanza dei requisiti previsti dal presente bando;
- non redatte sull'apposito modello di domanda;
- redatte in maniera incompleta;
- non debitamente firmate;

- non corredate dal documento di riconoscimento;
- non corredate degli allegati, di cui al precedente art. 9 del presente bando, necessari per l'accertamento dei requisiti di ammissibilità , delle condizioni di morosità incolpevole ai sensi degli art. 1 e 2 del presente bando e/o per la valutazione della consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

Articolo 11 – MONITORAGGIO E CONTROLLI

I comuni trasmettono le schede di monitoraggio semestrale relative al procedimento, debitamente compilate secondo lo schema trasmesso dalla Regione, entro le scadenze che verranno comunicate con apposita nota dal competente Servizio dell'Assessorato dei Lavori Pubblici. La trasmissione delle schede entro le scadenze prefissate costituisce condizione essenziale ai fini del pagamento dei contributi del Fondo da parte della Regione. La Regione ha la facoltà di effettuare dei controlli in merito al rispetto da parte dell'amministrazione comunale dei contenuti di cui al presente bando.

Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, l'Amministrazione Comunale procederà al controllo delle pratiche e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle Dichiarazioni presentate dai concorrenti.

Ai sensi degli articoli 75 e 76 dello stesso D. P. R., in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali espressamente previste in proposito, l'Amministrazione Comunale di Villaurbana provvede alla revoca del beneficio eventualmente concesso e agisce per il recupero delle somme e per ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità di quanto dichiarato dai concorrenti.

Articolo 12 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679 “GDPR”

I dati personali, compresi quelli sensibili, comunicati nell'ambito del procedimento di cui al presente Bando saranno trattati sia su supporto cartaceo sia con strumenti informatici e telematici esclusivamente nell'ambito del procedimento di cui al presente bando , nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento Europeo 2016/679 . L'atto di informazione ai sensi del succitato regolamento UE è parte integrante del modulo di domanda (allegato in calce al modulo di domanda).

Ai sensi del Regolamento Generale Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679/UE (General Data Protection Regulation o GDPR), i dati forniti /trasmessi per l'assegnazione *di contributi agli inquilini morosi incolpevoli di cui al presente avviso pubblico* sono trattati esclusivamente da personale espressamente designato/autorizzato del Comune di Villaurbana , ai sensi dell'art. 29 “GDPR” e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003 (“*Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati*”), nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 “GDPR” ed, in particolare, in osservanza dei principi liceità, correttezza, trasparenza, esattezza, integrità, riservatezza, minimizzazione rispetto alle finalità di raccolta e di successivo trattamento.

Il conferimento dei dati, tenuto conto delle finalità del trattamento, è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento comporta l'impossibilità di fornire l'intervento/contributo richiesto (contributi agli inquilini morosi incolpevoli).

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento e, successivamente, saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

L'informativa privacy completa relativa al trattamento dei dati personali è riportata nell' “Allegato Informativa Privacy” .

Articolo 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nelle presenti disposizioni si fa riferimento alla normativa statale e regionale in vigore.

Eventuali ulteriori disposizioni in merito alle integrazioni urgenti e necessarie al presente Bando e/o all'attuazione dello stesso, anche derivanti da intervenute disposizioni statali e/o regionali, potranno essere disposte mediante atti del Direttore del Servizio Edilizia Residenziale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, e a seguire dal Responsabile dei Servizi Amministrativi, debitamente pubblicizzati.

Villaurbana, li 31/08/2022

Il Responsabile dei Servizi Amministrativi

Rag. Maria Paola Deriu

